

Legge 30 dicembre 2023, n. 213
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024÷2026”
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 30 dicembre 2023 – Serie generale)

(Disposizioni di interesse del Ministero della Difesa)

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

ART. 1	DESCRIZIONE
co. 27	Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale (CCNL) del pubblico impiego per il triennio 2022-2024 Per il triennio contrattuale 2022-2024, il fondo per la contrattazione collettiva nazionale (in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3 miliardi di euro per l’anno 2024 e di 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2025. Le suddette risorse vanno dunque ad incrementare quelle stanziato, per il medesimo triennio 2022-2024, con la legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 609, della legge n. 197 del 2022), portandole a 3,5 miliardi di euro per il 2024 e a 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025 (in luogo dei 500M€ previsti a decorrere dal 2023).
co. 28	A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità di vacanza contrattuale è incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l’anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell’anno 2023 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
co. 179	Misure in materia di congedi parentali Attraverso la modifica del comma 1, primo periodo, dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene disposto che l’indennità di congedo sia pari al 60% della retribuzione (in luogo del 30%) per un mese ulteriore al primo (per il quale l’indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell’80%, invece che del 30%). Per il solo anno 2024, inoltre, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%. Si confermano per gli altri 4 mesi l’indennità al 30%.
co. 323	Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale e Polo Nazionale della Subacquea¹ Al comma 323 , viene ridenominato il fondo di cui all’articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ² (legge di bilancio 2022), al fine di precisare

¹ Disposizioni veicolate dall’Ufficio legislativo della Difesa e inserite con l’emendamento Relatore 24.0.500, durante i lavori al Senato (A.S. 926).

² Si tratta della disposizione che ha previsto l’istituzione di un fondo presso il MIMIT (con una dotazione iniziale di **1M€** per il 2022) volto a promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

co. 324	che nell’ambito dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale sono inclusi anche quelli della subacquea, così favorendo (anche in termini di ritorno economico sistema Paese) l’ambito di applicazione alle imprese che esprimono capacità ed eccellenza nel settore navale della subacquea. Inoltre, la citata precisazione: “incluso quello subacqueo”, fungerebbe da elemento di aggregazione e sinergia, incentivando la generazione di idee e progetti ad elevato contenuto di innovazione, suscettibili di generare e mantenere la sovranità tecnologica nazionale nello strategico dominio subacqueo, coniugando le future esigenze capacitive della Difesa con l’esigenza di applicazioni delle tecnologie emergenti in campo navale e subacqueo. Quanto alla ulteriore precisazione della disposizione in esame (con l’aggiunta delle parole: “sistemi elettronici”), consente di ricomprendere le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di sistemi elettronici nel settore navale. Al comma 324, viene incrementato di 1M€, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato alle attività del Polo Nazionale della Subacquea di cui all’articolo 111, comma 1-bis, del Codice dell’ordinamento militare, come introdotto dall’articolo 1, comma 658, della medesima legge n. 197 del 2022. L’incremento del finanziamento è mirato a valorizzare il settore della subacquea nazionale da parte della Marina militare, nonché per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche e per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. Alla copertura finanziaria di tali oneri, pari a 1 milioni di euro in più per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
co. 342 - 343	Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio - Strade sicure e Stazioni sicure 2024 Il comma 342 autorizza la prosecuzione dell’Operazione “Strade sicure” per l’anno 2024 prevedendo l’impiego di n. 6.000 unità di personale delle Forze armate (con un incremento di 1.000 unità rispetto al contingente previsto per il 2023). Per tale esigenza viene autorizzata la spesa, per l’anno 2024, di euro 190.899.776, di cui euro 185.310.224 per il personale delle Forze armate e di euro 5.589.552 per il personale delle Forze di polizia. L’incremento di spesa rispetto agli scorsi anni tiene conto anche dell’innalzamento del monte ore di straordinario da 47 a 55 ore mensili.
co. 344 - 345	Al comma 344 viene previsto che per rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il dispositivo di “Strade sicure” è incrementato di nr. 800 unità per l’anno 2024 quale concorso delle Forze armate al programma “Stazioni sicure”. Per tale esigenza (co. 345) viene autorizzata la spesa, per l’anno 2024, di euro 34.171.409, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.

co. 347	Disposizioni in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco³ Con il comma 347 è costituito un fondo nello Stato di previsione del MEF con una dotazione di 32M€ per gli anni 2024 e 2025 e di 42M€ a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale del Comparto, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale sopra citato è destinato all'incremento delle risorse dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale del Comparto difesa e sicurezza e dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale del Corpo nazionale dei VV.FF.;
co. 348 e 349	ai commi 348 e 349 è autorizzata la spesa complessiva di 38,3M€ per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa. Le risorse sono ripartite tra le Amministrazioni interessate secondo la seguente tabella: Esercito italiano: € 6.948.600 Marina militare: € 2.217.525 Aeronautica militare: € 2.981.475 Capitanerie di porto: € 775.125 Arma dei carabinieri: € 8.000.550 Guardia di finanza: € 4.449.000 Polizia di Stato: € 7.426.200 Polizia penitenziaria: € 2.855.400 Vigili del fuoco: € 2.645.400;
co. 350 e 351	ai commi 350 e 351 viene modificato l'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) prevedendo che la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici si realizzi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, mediante misure a carattere compensativo per il personale che cessa dal servizio (e non in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, come precedentemente disposto). Per le finalità della previdenza dedicata il fondo è incrementato di 5M€ per l'anno 2024 e di 10M€ per l'anno 2025;
co. 354 e 355	ai commi 354 e 355 viene prorogato al 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (ovvero nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle FP e FA, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 448 del 1998), prevedendo pertanto che dal 2018 al 2024 il canale di finanziamento degli accordi negoziali è individuato negli stanziamenti previsti di volta in volta da specifici provvedimenti normativi ivi riportati. Correlativamente, al comma 355 viene autorizzata la spesa di 18M€ annui a decorrere dal 2024 in aggiunta a

³ Disposizioni facenti parte inizialmente del ddl valorizzazione Comparto del CdM del 16 novembre 2023, poi valorizzate (anche per garantire l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2024) nell'ambito del disegno di legge di bilancio con l'emendamento Governo 65.0.1000, durante i lavori al Senato (A.S. 926).

co. 357	quanto previsto dall'art. 20, co. 1, del decreto-legge n. 162 del 2019. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per il 2020 dall'articolo 3 del d.P.C.M. 21 marzo 2018; al comma 357 viene previsto, a livello transitorio (max sei mesi), che ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare possa essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle rispettive attività nel limite mensile di 9 giorni per ciascun rappresentante e fino al massimo di 7 rappresentanti per ciascuna associazione, secondo le modalità stabilite da ogni Amministrazione. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.710.980 per l'anno 2024. Si prevede, inoltre che per l'anno 2023, il termine per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM è fissato al 31 gennaio 2024.
co. 387	Rifinanziamento della <i>European Peace Facility</i> (EPF) Il comma 387 riguarda l'<i>European Peace Facility</i> (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il fondo è il principale strumento con cui, a partire dall'avvio dell'aggressione russa, nel febbraio dello scorso anno, è stata finora finanziata la cessione di materiali d'armamento all'Ucraina. Il contributo italiano al fondo è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, 258.889.134 euro per il 2025, 265.680.411 euro per il 2026 e 273.980.862 euro per il 2027.
co. 388	Rifinanziamento del <i>Nato Innovation Fund</i> Al comma 388 è previsto il finanziamento di 1M€ per l'anno 2024 del NIF (<i>Nato Innovation Fund</i>), al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il secondo periodo della disposizione lascia impregiudicata la disciplina, le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al NIF stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscritto in data 27 giugno 2023.
co. 400 e 401	Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione iniziale pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della

	cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
co. 514	Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per esigenze indifferibili Il comma 514 dispone che le somme da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati nelle misure indicate dalle Tabelle A e B, annesse alla legge di bilancio. In particolare, per il Ministero della difesa, abbiamo: Tabella A (Fondo speciale di parte corrente): - anno 2024: € 23.252.013 - anno 2025: € 48.327.310 - anno 2026: € 55.230.310 Tabella B (Fondo speciale di conto capitale): - anno 2024: € 22.781.253 - anno 2025: € 27.820.559 - anno 2026: € 27.420.898
co. 523	Misure in materia di revisione della spesa Al comma 523 viene disposta la riduzione per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dal 2026, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. E' previsto, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze possa, con proprio decreto, adottato su proposta dei Ministri competenti, rimodulare le predette riduzioni di spesa in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Per il Ministero della difesa, le riduzioni alle dotazioni finanziarie sono: - anno 2024: € 51.288.000; - anno 2025: € 64.430.000; - anno 2026 e successivi: € 90.400.000.
co. 544	Al comma 544 è disposto che i programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa sono riprogrammati con una riduzione di 95M€ nel 2024, di 1.546,78M€ nel 2026 e di 245,63M€ nel 2028 ed un aumento di 96,250M€ nel 2027 e 1.791,16M€ nel 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, ridetermina i programmi dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 536-bisI, co. 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

ART.	DESCRIZIONE
art. 11	Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative (Tabella n. 10)
	co. 2 e 3 Viene stabilito per l'anno 2024: a) il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media; b) la consistenza organica degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare (pari a 136 unità);
	co. 6 Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
art. 13	Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative (Tabella n. 12)
	1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12)⁴ 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 104; 2) Marina n. 126; 3) Aeronautica n. 85; 4) Carabinieri n. 0; b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 0; 2) Marina n. 52; 3) Aeronautica n. 37; c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: 1) Esercito n. 106; 2) Marina n. 60; 3) Aeronautica n. 40; 4) Carabinieri n. 200. 3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1

⁴ Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12), aggiornato con la Nota di variazione, espone una dotazione complessiva di competenza:

- 2024: **29.184,2M€**;
 - 2025: **28.875,5M€**;
 - 2026: **28.745,4M€**.

	dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2024, come segue: 1) Esercito n. 292; 2) Marina n. 341; 3) Aeronautica n. 313; 4) Carabinieri n. 133. 4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue: 1) Esercito n. 274; 2) Marina n. 320; 3) Aeronautica n. 452. 5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue: 1) Esercito n. 510; 2) Marina n. 190; 3) Aeronautica n. 120. 6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori. 7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate. 9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri. 10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
--	--

	Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016. 13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
art. 20	Disposizioni Diverse
	1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea. 3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il

	trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. <i>(Omissis)</i> 11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. <i>(Omissis)</i> 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-<i>quater</i>, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. <i>(Omissis)</i>
--	---

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
- (Omissis)*
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- (Omissis)*
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non

	utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati. (Omissis) 29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche. 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 31. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.
--	--

Fondo Missioni internazionali di pace:

Anno 2024: **1.569,2M€**

Anno 2025: **300M€**

Anno 2026: //

Fondo alta e altissima prontezza operativa (art. 620-bis del COM) - cap. 1420:

Anno 2024: **150M€**

Anno 2025: **156M€**

Anno 2026: **156M€**

Rifinanziamento Fondo esigenze di difesa nazionale (cap. 7140):

Anno 2024: **1.500M€**

Anno 2025: **1.500M€**

Anno 2026: **1.500M€**